

4.5.4 Riduzioni delle sanzioni per le violazioni del monitoraggio relative ad attività finanziarie e patrimoniali che restano in Paesi black list

Il contribuente che detenga attività in un Paese *black list* o, più esattamente, in un Paese diverso da quelli considerati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo (4.4) ed intenda lasciarvele, trascurando le diverse possibilità offertegli e già esposte nei precedenti paragrafi (4.5.1 e 4.5.2)⁷⁸, otterrà, qualora acceda alla procedura, soltanto la riduzione di un quarto (25%) della sanzione minima edittale del 6%, che pertanto si ridurrà al 4,5%⁷⁹.

L'importo della sanzione stabilito dall'Agenzia si ridurrà ad un terzo, quindi all'1,5%, qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione⁸⁰.

Come già riferito, per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009⁸¹,

78 Che poi sono le soluzioni previste dall'art. 5-*quinquies*, let. a) e c), del D.L. 167/1990, comprendendovi, beninteso il cd. «*rimpatro giuridico*».

79 Art. 5-*quinquies*, co. 4, 2° periodo, D.L. 167/1990.

80 Cfr. art. 5-*quinquies*, co. 6, D.L. 167/1990, che richiama l'art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997, nonché circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 52. Chiarisce opportunamente l'Agenzia che «*In caso di applicazione della sanzione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, tuttavia, il periodo finale del comma 6 del citato articolo 5-quinquies dispone che tale ultimo confronto deve essere operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del medesimo articolo, ossia la somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, ridotti della metà o di un quarto a seconda che rientri o meno in una delle casistiche sopra illustrate*».

81 Cfr. D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. con L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag.

48. Più esattamente l'Agenzia ha precisato che «per i paesi black list, tenuto conto delle modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legge dal decreto legge n. 78 del 2009, per il periodo d'imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5%» (Cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 49, in nota n. 8).

la sanzione minima edittale è quella del 5% che, per effetto della riduzione del 25% di vendita del 3, 75%; e di quella ulteriore ad un terzo diventa del dell'1,25%.

Per i contribuenti che non abbiano più le attività in precedenza detenute in un Paese diverso da quelli considerati, alle lettere a) e b) del precedente paragrafo (4.4),

«*avendole donate ovvero destinate al consumo*», si ammette, «*al fine di evitare disparità di trattamento*», la riduzione della sanzione in misura pari alla metà del minimo edittale, sempre che sia fornita «*adeguata documentazione al riguardo*»⁸².

Anche in questo caso valgono ovviamente le riduzioni previste per le violazioni consumate fino al 4 agosto 2009. Di conseguenza, la sanzione minima edittale è quella del 5%⁸³ che, per effetto della riduzione alla metà diventa del 2,50%; che ridotta di un terzo, con il pagamento della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione, diventa dello 0,75%.

La prova della sopravvenuta insussistenza delle attività detenute in passato in Paesi *black list* evoca l'analogo problema della prova della liceità della destinazione dei prelievi dai conti bancari esteri che eccedano l'ammontare del normale rendimento delle somme ivi depositate⁸⁴, riproponendo l'esigenza di considerare con favore le certificazioni fornite mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁸⁵.

4.5.5 Riduzioni delle sanzioni applicabili nei confronti dei cd. «soggetti collegati»

Pur essendo d'importanza marginale, quello dei «soggetti collegati» è diventato probabilmente il tema più discusso della procedura di

82 Cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 51.

83 Cfr. D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 48.

84 Cfr., *retro*, sub 3.3.2, *L'utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*.

85 Cfr., *retro*, sub 2.5. *Trattamento dei prelievi dai conti bancari esteri*.